

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5580 del 04/12/2019
Oggetto	Società TEKNO TUBI SRL in Comune di Terre del Reno - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5720 del 02/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

*Sinadoc 7359/2019/CP/TC*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **TEKNO TUBI SRL** con sede legale nel Comune di Terre del Reno, Via dell'Artigianato 8 – C.F. 01434090385 - ed impianto nel Comune di Terre del Reno al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Terre del Reno n.3834 del 19/02/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **LAVORAZIONE TUBI RIGIDI E FLESSIBILI**.

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 19/02/2019 trasmessa dallo SUAP del Comune di Terre del Reno, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 25/02/2019 con il n. PG/2019/30227 presentata al SUAP del Comune di Terre del Reno in data 19/02/2019, dalla Società **TEKNO TUBI SRL** dal Sig. Gianluca Tassinari in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Terre del Reno, Via dell'Artigianato 8 – C.F. 01434090385 - ed impianto nel Comune di Terre del Reno al medesimo indirizzo della sede legale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **LAVORAZIONE TUBI RIGIDI E FLESSIBILI**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società **TEKNO TUBI SRL**, autorizzata, a seguito dell'atto di voltura DET-AMB-2018-3099 del 13/06/2018 rilasciata da Arpae, con autorizzazione alle emissioni in atmosfera P.G. 5626 del 27/01/2009 rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla società GHP Hidro Pneumatic Center srl, per l'autorizzazione in via ordinaria della emissione **E1** ora autorizzata come attività di cui all'art. 272 comma 2 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera P.G. 5626 del 27/01/2009 rilasciata dalla Provincia di Ferrara per la Società GHP Hidro Pneumatic Center srl come volturata a Tekno Tubi Srl con atto DET-AMB-2018-3099 del 13/06/2018 da Arpae
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato, non scaduto e non oggetto di modifica;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista la richiesta di integrazioni da parte di Arpae – Servizio Territoriale di Ferrara in merito alle emissioni in atmosfera, PG/2019/59588 del 12/04/2019;
- vista la documentazione integrativa in merito alle emissioni in atmosfera da parte della Società, e assunta al P.G. di Arpae in data 14/06/2019 con il n. PG/2019/93989, nella quale si fa riferimento ad una nuova attività di lavaggio manuale dei tubi rigidi con solvente, trasmessa successivamente anche dal SUAP del Comune di Terre del Reno e assunta al P.G. di Arpae in data 14/06/2019 con il n. PG/2019/94185;
- visto la relazione tecnica non favorevole di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PG/2019/104883 del 03/07/2019, nella quale si evidenzia la necessità di captazione delle emissioni dovute all’attività di lavaggio manuale dei tubi rigidi con solvente;
- vista la proposta di preavviso di diniego da parte di Arpae – SAC Ferrara PG/2019/121292 del 01/08/2019;
- visto il preavviso di diniego da parte del SUAP del Comune di Terre del Reno, assunto al P.G. di Arpae in data 02/09/2019 con il n. PG/2019/135315 inoltrata allo SUAP del Comune di Terre del Reno;

- viste le osservazioni da parte della Società trasmesse dal SUAP del Comune di Terre del Reno assunte al P.G. di Arpae in data 17/09/2019 con il n. PG/2019/142993, nelle quali viene prevista una nuova emissione **E2** derivante dalle operazioni di lavaggio con solventi.
- visto la relazione tecnica non favorevole da parte di Arpae – Servizio Territoriale di Ferrara in merito alle emissioni in atmosfera, PG/2019/151576 del 02/10/2019 nella quale si evidenzia la non assoggettabilità della nuova emissione **E2** derivante dall'attività di lavaggio manuale dei tubi rigidi con solvente, alle prescrizioni della DGR 1769/2010, come invece proposto dalla Società Tekno Tubi Srl, a causa delle quantità di solvente usato;
- constatato che le osservazioni da parte della Società trasmesse dal SUAP del Comune di Terre del Reno assunte al P.G. di Arpae in data 17/09/2019 con il n. PG/2019/142993 erano affette da errori di carattere materiale dovuti ad errate trascrizioni;
- viste le nuove osservazioni corrette da parte della Società trasmesse dal SUAP del Comune di Terre del Reno assunte al P.G. di Arpae in data 05/11/2019 con il n. PG/2019/142993;
- visto il parere con prescrizioni del Comune di Terre del Reno in merito all'impatto acustico assunto al P.G. di Arpae in data 29/10/2019 con il n. PG/2019/166522;
- visto la relazione tecnica non favorevole da parte di Arpae – Servizio Territoriale di Ferrara in merito alle emissioni in atmosfera, PG/2019/173396 del 08/11/2019 nella quale si evidenzia nuovamente la non assoggettabilità della nuova emissione **E2** derivante dall'attività di lavaggio manuale dei tubi rigidi con solvente, alle prescrizioni della DGR 1769/2010, come proposto dalla Società Tekno Tubi Srl, in quanto non è stata prevista la completa chiusura dell'impianto in cui le operazioni devono essere svolte;
- vista la nota della Società Tekno Tubi Srl assunta al P.G. di Arpae in data 25/11/2019 con il n. PG/2019/180864, nella quale si dichiara che il lavaggio manuale dei tubi rigidi non viene effettuato mediante sgrassaggio con solvente e che pertanto non è più necessaria l'emissione **E2**;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno alla Società **TEKNO TUBI SRL** con sede legale nel Comune di Terre del Reno, Via dell'artigianato 8 – C.F. 01434090385 - ed impianto nel Comune di Terre del Reno al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **LAVORAZIONE TUBI RIGIDI E FLESSIBILI** .

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", denominata **E1** dovuta al taglio dei tubi in gomma.

2. L'emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

2.1. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di materie plastiche o materie prime clorurate.

2.2. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di poliuretani, la produzione di lastre in polistirene e di laminati e accoppiati.

2.3. Sono escluse dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di polimero a partire dal monomero o da oligomeri.

2.4. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di taglio, rasatura, sbavatura, carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

2.5. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materiali a base di gomma utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

<b>Registro</b>		
<b>Data</b>	<b>Indicatori di attività</b>	<b>Quantitativo (kg/mese)</b>
	Gomma	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
<b>Tipo impianto</b>	<b>Data sostituzione filtro</b>	<b>Data e tipologia altri interventi</b>

Note

2.6. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di lavoro, fermo l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

2.7. entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione **E1** mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

3. L'autorizzazione non può considerarsi valida:

3.1. Nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

3.2. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività autorizzati con il presente atto, utilizzino sostanze o le miscele che siano soggetti al divieto previsto per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione per la modifica dell'attività autorizzata con il presente atto. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

5. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

6. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve



possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco ed Arpae che dispongono i provvedimenti necessari

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensivo della variazione del conferimento dei vari prodotti, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;

Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

Per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione delle attività;

Dovranno essere mantenuti, per quanto fattibile, i portoni chiusi durante le lavorazioni

Il presente provvedimento, **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno, i seguenti titoli:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera P.G. 5626 del 27/01/2009 rilasciata dalla Provincia di Ferrara per la Società GHP Hidro Pneumatic Center srl e successivamente volturata a Tekno Tubi Srl con atto DET-AMB-2018-3099 del 13/06/2018 da Arpae

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Terre del Reno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Terre del Reno.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Dott.ssa Marina Mengoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**